



COMUNE DI RIESI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COPIA

08 OTT. 2006

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEL COMUNE

(Art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. 10

Data 21 SET. 2006

OGGETTO : Modifica artt. 13 e 14 del regolamento comunale di Polizia Municipale.

L'anno duemilaSEI il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 18,00 nei locali del Comune si è riunita la Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale disposto con D.P.R. 26 .01. 2006, ai sensi dell' Art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono presenti:

1 - Dott. ssa ANNAMARIA POLIMENI

2 - Dott. ssa MICHELA LA IACONA

3 - Dott. ssa ISABELLA GIUSTO

La Commissione con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Massimo Gangemi adotta la seguente deliberazione.



Oggetto: modifica artt. 13 e 14 del regolamento comunale di Polizia Municipale.

VISTO l'articolo 1 del Decreto 17 maggio 2006 dell'Assessore per la Famiglia , le Politiche Sociali e le Autonomie Locali , il quale stabilisce che i distintivi di qualifica da applicare alle uniformi del personale di polizia municipale sono quelli indicati nella tabella "B" allegata allo stesso quale allegato costituente parte integrante del presente atto, che rimane vigente la tabella "A" contenente i modelli delle uniformi allegato al decreto n. 241 del 17 aprile 1996, CHE, pertanto , si rende necessario modificare gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 1995 ;
VISTA la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65;
VISTA la legge regionale 1° agosto 1990, n. 17 , recante norme in materia di polizia municipale;

PROPONE

Per le motivazioni specificate in premessa :

- 1) modificare gli articoli 13 e 14 del vigente regolamento comunale di Polizia Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/1/1995;
 - 1a) sostituire all'art. 13, terzo comma , le parole <... con decreto 15 marzo 1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 10.4.1993 > con le parole <... con decreto n. 241 del 17 aprile 1996>;
 - 1b) sostituire all'art. 14 comma 1°, le parole <... con decreto dell'Assessore Regionale Enti Locali del 15 marzo 1993> con le parole < ... con decreto 17 maggio 2006 dell'Assessore per la famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali>;
- 2) dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno d spesa.

IL PROPONENTE




Responsabile del 6° Settore P.M.
V. Comandante Micciche' salvatore



PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Il Responsabile del 6° Settore P.M.
V. Comandante Miccichè Salvatore



PARERE CONTABILE: Non si esprime alcun parere in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del 2° Settore Finanziario
Rag. Sarto Concetta

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta del Responsabile del 6° Settore Polizia Municipale, avente ad oggetto: " Modifica artt. 13 e 14 del regolamento Comunale di Polizia Municipale ";

CONSIDERATO che sono stati espressi i pareri favorevoli, tecnico e contabile a norma dell'art.12 della legge n.30/2000;

RITENUTO doverla approvare;

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta stessa nel testo presentato i cui contenuti si intendono qui integralmente trascritti anche se non materialmente riportati.

Tabella B

PROFILO AGENTE ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
Categoria C

Denominazione	Anzianità	Distintivo di grado	Scapolo
Agente di polizia municipale	Fino al completamento del 5° anno		
Assistente di polizia municipale	Dal 1° giorno del 6° anno al completamento dell'8° anno		
Assistente capo di polizia municipale	Dal 1° giorno del 9° anno al completamento dell'11° anno		
Ispettore di polizia municipale	Dal 1° giorno del 12° anno al completamento del 14° anno		
Ispettore principale di polizia municipale	Dal 1° giorno del 15° anno al completamento del 17° anno		
Ispettore capo di polizia municipale	Dal 1° giorno del 18° anno		


**PROFILO SPECIALISTA AREA VIGILANZA
COMMISSARIO - ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE**

Categoria D

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Soggetti
Commissario - Ispettore superiore di polizia municipale	Da D1 a D7 (o posizione economica massima della categoria) in progressione economica orizzontale il distintivo rimane invariato		

**POSIZIONE INTRACATEGORIALE D3
COMMISSARIO CAPO - FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE**



Categoria D

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Soggetti
Commissario capo - funzionario di polizia municipale	Da D3 a D5 (o posizione economica massima della categoria) in progressione economica orizzontale il distintivo rimane invariato		


Nota a chiarimento:

Si intende per posizioni intracategoriale D3 quella acquisita per il tramite di procedura concorsuale esterna o per progressione verticale.

DIRIGENTE E COMANDANTE

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Soggetti
Dirigente	Dal'accesso e sino al completamento del 5° anno		
Dirigente	Dal 1° giorno del 5° anno		
Dirigente comandante			



COMANDANTE NEI COMUNI PRIVI DI PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Scappola
Comandante	Dalla nomina categoria D/1		
Comandante	Dalla nomina categoria D/3		

Nota a chiarimento

Nei comuni non dotati di qualifica dirigenziale, i comandanti dei corpi o responsabili dei servizi di P.M. inquadrati nella categoria D assumeranno i superiori distintivi di grado le cui stelle dovranno essere bordate di rosso.


DIRIGENTE E COMANDANTE AREE METROPOLITANE

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Scappola
Dirigente aree metropolitane PA - CT - ME	Dall'accesso e sino al completamento del 5° anno		
Dirigente aree metropolitane PA - CT - ME	Dal 1° giorno del 6° anno		
Dirigente comandante aree metropolitane PA - CT - ME			

Nota generale:

I distintivi di grado del comandante ed del responsabile del Servizio dovranno essere bordati di rosso.
 Coloro che rivestono il grado di vice comandante nelle categorie applicheranno un nastro dorato lungo il bavero della giacca.


PARTICOLARE DISTINTIVI




Distintivo di colore riproducente quelli della Regione siciliana, giallo e rosso, e recante in basso un triangolo blu con la rappresentazione della Trinacria.

Tale distintivo per il bavero della giacca, del cappotto e della giacca a vento, misura: cm. 5,00 di lunghezza per cm. 2,50 di larghezza.

Tale distintivo per il colletto della camicia estiva, avrà una dimensione ridotta del 50%.




Stella a sei punte colore oro.



Distintivo di anzianità e di grado colore oro.



CATEGORIA C - ASSISTENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

DISTINTIVO DI GRADO




CATEGORIA C - ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

DISTINTIVO DI GRADO




CATEGORIA D
DISTINTIVO DI GRADO




DIRIGENTE E COMANDANTE

DISTINTIVO DI GRADO



DIRIGENTE E COMANDANTE AREE METROPOLITANE

DISTINTIVO DI GRADO





**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta del Responsabile del 6° Settore Polizia Municipale, avente ad oggetto: " modifica artt. 13 e 14 del regolamento comunale di Polizia Municipale";

CONSIDERATO che sono stati espressi i pareri favorevoli, tecnico e contabile a norma dell'art.12 della legge n.30/2000;

RITENUTO doverla approvare;

DELIBERA

APPROVARE la proposta stessa nel testo presentato i cui contenuti si intendono qui integralmente trascritti anche se non materialmente riportati.

Firmati all'originale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Annamaria Polimeri

F.to Michela La Iacona

F.to Isabella Giusto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gangemi Massimo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

9 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24 SET. 2006

Per rimanenti 15 giorni consecutivi (art. 11, c.1);

Dalla Residenza Municipale, il 09 OTT 2006

IL MESSO NOTIFICATORE
(Micciché Piermo)

9 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23;

- E' divenuta esecutiva il 4/10/2006

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 12, comma 2).

Li. 9 NOV. 2006



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Massimo Gangemi)



COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COPIA

4716

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PER LA GESTIONE DEL COMUNE
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(Art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. 10

Data 27 MAG. 2008

OGGETTO: Approvazione regolamento per la rimozione forzata.

L'anno duemilaotto il giorno Ventisei del mese di Maggio alle ore 18.00 nei locali del Comune si è riunita la Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale disposto con D.P.R. 26 .01. 2006, ai sensi dell' Art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono presenti:

1 - Dott. ssa ANNAMARIA POLIMENI

2 - Dott. ssa MICHELA LA IACONA

3 - Dott. ssa ISABELLA GIUSTO

La Commissione con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Innocenza Battaglia Prende in esame la seguente proposta di deliberazione.

Oggetto: Approvazione regolamento per la rimozione forzata.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

PREMESSO che, al fine di rendere ottimale il sistema di circolazione lungo le vie del centro abitato è stata avviata un'attività di rimodulazione della stessa, sulla base delle direttive ricevute dalla Commissione Straordinaria;

CONSIDERATE le richieste di concessione di passi carrabili avanzate dai cittadini;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere un servizio di rimozione forzata al fine di ottimizzare la circolazione veicolare e fornire un adeguato servizio di assistenza ai cittadini che avanzano richiesta di autorizzazione al passo carrabile;

CHÉ, preventivamente si rende necessario regolamentare il predetto servizio di rimozione forzata;

VISTO il Regolamento per il servizio di rimozione a tale scopo redatto dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale;

VISTO il Decreto 4 settembre 1998, n.401;

VISTO il vigente Codice della Strada con relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) APPROVARE, per le motivazioni specificate nelle premesse, che qui si intendono per intero riportate e trascritte, il Regolamento per il servizio di rimozione forzata, redatto dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, che si allega alla presente quale parte integrante, che consta di n.14 (quattordici) articoli.

Riesi, li 15/05/2008

IL PROPONENTE

F. Co. *[Firma]*

Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 della legge n. 142/90, come recepito nell'ordinamento della regione Sicilia dall'art. 1, comma 1, lett.I della legge regionale n. 48/91 e s.m.i.

Riesi, li 15/05/2008

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

F. Co. Dott.ssa Orietta M. Gravagna



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la proposta avete ad oggetto : "Approvazione Regolamento per il servizio di rimozione forzata";

CONSTATATO che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli a norma dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30;


RITENUTO opportuno doverla approvare;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare la proposta stessa nel testo integrale presentato i cui contenuti si intendono per intero riportati e trascritti.





COMUNE DI RIESI
(Prov. di Caltanissetta)

**REGOLAMENTO
PER IL
SERVIZIO
DI
RIMOZIONE FORZATA**



COMUNE DI RIESI

(Prov. di Caltanissetta)

REGOLAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina il servizio per la rimozione dei veicoli, disposta, ai sensi dell'art. 159, 2° comma del C.d.S., dal personale dipendente dal Comando di Polizia Municipale durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di polizia stradale.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Gli organi di polizia Municipale dispongono la rimozione in tutti i casi stabiliti dall'art. 157, comma 4, dall'art. 158 comma 1, 2 e 3 nonché dall'art. 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, oppure in tutti i casi in cui i veicoli costituiscano pericolo per la circolazione in caso d'incidente o nei casi in cui i veicoli si considerano abbandonati a causa del loro stato o altro motivo.

La rimozione dei veicoli dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del C.d.S. e dall'art. 397 del relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 3

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione dei veicoli è gestito mediante affidamento in concessione biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio, ai soggetti idonei di cui all'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S. con le modalità indicate nel predetto art. 354, dal successivo art. 397 e dal presente regolamento.

Gli interventi per la rimozione dei veicoli potranno essere richiesti e dovranno essere effettuati ogni giorno dell'anno, sia lavorativo che festivo, ed in qualsiasi momento nell'arco delle ventiquattro ore del giorno.

ART. 4

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

All'affidamento del servizio prevede il Responsabile del servizio di Polizia Municipale, previo esperimento di apposita gara, tra le ditte, in possesso dei requisiti di legge, che si impegnino a raggiungere il luogo dell'intervento entro venti minuti dalla chiamata dell'organo accertatore della violazione. Il servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 C.d.S., può essere affidato, in concessione biennale rinnovabile, ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/77 n° 616, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;

- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionate con la pena di reclusione non inferiore a due anni;
- e) non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 c.c., per il massimale determinato ai sensi di legge.

Il concessionario è tenuto al pagamento al Comune di Rieti di un corrispettivo annuo determinato in sede di affidamento della concessione.

ART. 5

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione si articola nelle seguenti distinte fasi:

- a) richiesta di intervento da parte del Comando di Polizia Municipale (diritto di chiamata)
- b) operazioni connesse al carico e scarico del veicolo;
- c) trasferimento del veicolo al luogo di custodia (indennità chilometrica);
- d) custodia.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono considerate come "diurne" se effettuate dalle ore 6,00 alle ore 22,00, "notturne" nelle altre ore.

ART. 6

ATTIVITA' DI RIMOZIONE E CUSTODIA

Per intervento di "rimozione del veicolo" si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal concessionario, su richiesta del Comando di Polizia Municipale, costituito da:

- a) uscita immediata del carro attrezzi;
- b) raggiungimento dell'area di circolazione in cui è stata richiesta la rimozione, prelievo del veicolo interessato e trasferimento dello stesso al luogo di deposito;
- c) custodia provvisoria del veicolo nel deposito di cui dispone il concessionario del servizio.

La ditta concessionaria provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell'ordine di ciascun appartenente al Corpo di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. .

Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1 del presente articolo.

Si definisce "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito attrezzato in modo da garantire la sicurezza dei mezzi depositati, con un responsabile che assume la figura giuridica di custode.

Il ritiro dei veicoli nel giorno stesso del prelievo esclude la pretesa alla corresponsione del diritto di custodia, che si intende esigibile, in unità giornaliere non frazionabili, a decorrere dalla mezzanotte successiva al momento del suddetto prelievo.

ART. 7

TARIFFE PER LA RIMOZIONE

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modifiche, giusto Decreto 04/09/1998 N 401, sono le seguenti:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA :

* € 10,33 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONE CONNESSA AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO:

* €15,49 per ogni veicolo.

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

* Dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento (e quindi al luogo di deposito), per ogni VEICOLO €2,22 al/Km.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 T e fino a 3,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA:

*€ 12,91 per ogni veicolo .

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO:

€ 25,82 per ogni veicolo;

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

*Dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito € 2,58 al/Km per ogni veicolo.

Detta somma da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T:

*si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

Le tariffe indicate ai punti A - B - e C , sono aumentate del 30% in caso di orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) o di giornata festiva.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite o da eseguire per la restituzione stessa.



ART. 8

TARIFFE RELATIVE ALLA CUSTODIA

Per la custodia presso il deposito il proprietario o il conducente dovrà corrispondere gli importi a fianco indicati:

- giornalieri per la custodia di autoveicoli fino a 1000 cc € 5,00;
- giornalieri per la custodia autoveicoli di cilindrata superiore a 1000 cc.: € 6,00;
- giornalieri per la custodia di ciclomotori: € 2,50;
- giornalieri per la custodia di motocicli: € 3,50;

ART. 9

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al presente regolamento sono aggiornate dall'Ente concedente il servizio di rimozione, con provvedimento della Giunta Municipale, secondo le previsioni dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati noto al 31/12 dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla Ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe come previsto dal presente regolamento.

ART. 10

VERSAMENTI

Le somme pagate dai trasgressori per il servizio di rimozione saranno ripartite tra il Comune e la Ditta appaltatrice nelle seguenti percentuali:

COMUNE: 35%

DITTA: 65%

La ripartizione delle somme, di cui al comma 1, del presente regolamento potrà subire variazioni, previa adozione di provvedimento del Consiglio Comunale.

Le spese di custodia spettano alla ditta appaltatrice.

ART. 11

ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro su cui dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate ed i seguenti dati.

- TIPO

- TARGA VEICOLO

- LOCALITA'

- ORARIO DELLA RIMOZIONE

- DATA CONSEGNA DEL VEICOLO

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione.

ART. 12

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni.

Dopo tale termine possono essere destinati a norma della disposizione del R.D. 2/10/1911 n° 1163 del D.P.R. 30/09/1963 n° 1409.

ART. 13

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA STRADALE

Il Corpo di Polizia Municipale accertata la violazione al C.d.S. darà immediata comunicazione alla ditta incaricata.

Il Corpo di Polizia Municipale, compatibilmente con i tempi utili all'identificazione del proprietario del veicolo, comunicherà allo stesso, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

ART. 14

CASO DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DELLA PREFETTURA

Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione e di affidamento in custodia in seguito a ricorso venga annullato dal Prefetto, il rimborso del pagamento del servizio di rimozione, a favore della ditta concessionaria, è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Annamaria Polimeni

F.to Michela La Iacona

F.to Isabella Giusto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Innocenza Battaglia

Affissa all'Albo pretorio dal 10.3 GIU. 2008

CRON. N. 1674

Al 17 GIU. 2008, si è rimasta per quindici giorni

L'Impiegato addetto
IL MESSO NOTIFICATORE
Ins. Santilippo Antonino

L'impiegato addetto IL MESSO NOTIFICATORE
Ins. Santilippo Antonino Ritirata dall'Albo il 18 GIU. 2008



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10.3 GIU. 2008 al 17 GIU. 2008, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, il 12.0 GIU. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Innocenza Battaglia

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23;

- E' divenuta esecutiva il 13 GIU. 2008

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Innocenza Battaglia

Riesi, 12.7 MAG. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Innocenza Battaglia



COMUNE DI RIESI

(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 73 del Reg. data 20.09.2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento Servizio di autonoleggio con conducente.

L'anno duemiladieci il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 18,00 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1° convocazione, partecipata ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge.

Risultano presenti all'appello nominale per la trattazione dell'argomento in oggetto i consiglieri:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. SARDELLA	SALVATORE		X	11. MARINO	FILIPPO	X	
2. IEVOLELLA	GAETANO		X	12. BONFIGLIO	MASSEMO		X
3. RIGGIO	ENRICO		X	13. BELLA	CALOGERO		X
4. LA CAGNINA	FRANCO	X		14. DI DIO	GAETANO	X	
5. CIRRITO	DOMENICO	X		15. BUTERA	SALVATORE	X	
6. SCIBETTA	GINO	X		16. PASQUALINO	ROSARIO S.	X	
7. BAGLIO	GIUSEPPE	X		17. GIANNONE	VINCENZO	X	
8. CAPIZZI	GAETANO		X	18. CUSENZA	ROSARIO		X
9. ANGILELLA	ELIO	X		19. DI TAVI	GAETANO	X	
10. CAVALERI	SALVATORE	X		20. CUTAIA	CALOGERO	X	
TOTALE						13	7

Il Presidente Gino Scibetta, assistito dal Segretario Generale Dott. Rosario Alaimo Di Loro, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.
Partecipa la seduta: il Sindaco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente ed autovettura.

IL PROPONENTE

~~PropONENTE~~/Redigente: IL FUNZIONARIO

Calogero Cutaia

PREMESSO

- Premesso che Il consigliere Comunale Calogero Cutaia intende adottare una specifica regolamentazione relativa alla disciplina del servizio di noleggio con conducente ed autovettura non di linea.
- Vista la bozza di regolamento composta da n. 17 articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Visto il verbale della 3^a Commissione Consiliare n. 8 dell'1.7.2010 della 3^a Commissione Consiliare Attività Produttive, ove non è stato espresso alcun parere ed è stato deliberato di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per esaminare ed eventualmente approvare la proposta di deliberazione;
- Considerato, pertanto, che si ritiene necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento in oggetto;

PROPONE

- **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente ed autovettura che si compone di n. 17 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Dare atto che l'approvazione del presente Regolamento annulla ogni precedente provvedimento amministrativo relativo all'argomento in oggetto.



COMUNE DI RIESI

(Prov. di Caltanissetta)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA.

Il presente Regolamento trae origine dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia con particolare riferimento alla legge 15/01/1992, n.21, alla L.R. 6/04/1996, n.29, così come modificata ed integrata dalla L.R.13/2002 e dalla L.R. 19/2005, nonché alla norme del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.n.285/92 e s.m.i.

ART. 1 DEFINIZIONE

E' definito servizio di noleggio con conducente ed autovettura l'autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo con un massimo di nove trasportati compreso l'autista, od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza apposite richieste per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene di norma all'interno delle rimesse.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMETTERE NEL SERVIZIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 15/01/1992, n. 21 il numero delle autorizzazioni nel territorio comunale per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura è fissata in n. 10 (dieci), di cui una riservata alle categorie di cui alla legge 68/99.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" ed a essi sono inoltre assegnati un numero d'ordine progressivo ed una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, e lo stemma del Comune di Riesi.

ART. 4 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di concorso pubblico, a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo in capo allo stesso soggetto.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Il Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno emette apposito bando pubblico di concorso per il rilascio delle autorizzazioni disponibili alla data di emissione.

Entro i successivi 30 giorni, i soggetti interessati al rilascio devono avanzare apposita istanza esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con A.R.

Nel caso in cui le istanze riconosciute regolari ed ammissibili superino il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base al bando, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, sarà stilata un'apposita graduatoria che terrà conto dei titoli utili e valutabili di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente regolamento. La graduatoria sarà quindi approvata con determinazione del responsabile del Settore competente che, procederà, quindi, al rilascio delle autorizzazioni alla scadenza dei termini, previsti dalle leggi vigenti per eventuali osservazioni ed opposizioni.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.

La graduatoria dovrà essere approvata entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

ART.5 REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Per potere conseguire l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità (proprietà o possesso con regolare contratto di locazione) di una rimessa nel Comune, presso la quale i veicoli sostano. Inoltre i titolari sono tenuti a tenere nel Comune un ufficio di rappresentanza ove ricevere le prenotazioni di trasporto.

E', altresì, requisito indispensabile per partecipare l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura . il possesso in proprietà o in leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché il possesso del requisito di idoneità morale.

Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Non è ammesso il cumulo, in capo ad medesimo soggetto della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.6 COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

- 1.- Nell'esercizio dell'attività il titolare dell'autorizzazione ed il conducente dell'autovettura

hanno l'obbligo di :

- a.-comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualunque evenienza;
- b.- prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- c.- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le attrezzature di bordo;
- d.- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e.- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo, del quale non possa provvedere all'immediata restituzione;
- f.- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g.- presentare il veicolo al competente servizio del Comune per eventuali verifiche;
- h.- trasportare, caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori,;
- i.- comunicare al comune le variazioni della propria residenza, del proprio domicilio o dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di trenta giorni;
- J.- comunicare al comune le eventuali cause di sospensione o di ritiro della patente di guida o della carta di circolazione entro due giorni dall'evento.
- k.- tenere al bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- l.- ottemperare a quant'altro richiesto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

2. E' fatto divieto al titolare dell'autorizzazione o al conducente, secondo i casi, di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Comune;
- e) fumare o consumare cibi durante la corsa;
- f) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni;
- g) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato nella carta di circolazione;
- h) fare quant'altro vietato dalle norme vigenti e dal presente regolamento;

3. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti nell'esercizio dell'attività resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilità del comune.

ART.7 FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 8 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, e nel rispetto della riserva di cui all'art. 2, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 9 SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, conformemente a quanto previsto dell'art. 230/bis del codice civile.

ART. 10 TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 11 REVOCA

L'autorizzazione potrà essere revocata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore di competente per :

- a) mancata attivazione del servizio entro i successivi 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione, senza autorizzazione del responsabile del Settore competente, dell'attività per un periodo superiore e tre mesi;
- c) perdita dei requisiti necessari per la richiesta dell'autorizzazione;
- d) tenuta non efficiente delle autovetture necessarie per l'espletamento del servizio;
- e) mancata vidimazione come stabilito dall'art. 13.

Il Responsabile del Settore competente può disporre, in presenza di gravi motivi, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I titolari per le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dall'entrata in vigore delle stesse.

Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano:

- n. 6 autorizzazioni rilasciate;
- n. 4 autorizzazioni da rilasciare.

In fase di prima applicazione la riserva prevista all'art. 2 del presente regolamento a favore delle categorie di cui alla legge n.68/99, opera sulle autorizzazioni da rilasciare.

ART.13 ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale.

ART. 14 VIDIMAZIONE

L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ha validità senza limitazione di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno, entro il 31 gennaio, a vidimazione presso il competente Ufficio, in caso contrario viene revocata.

La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti di cui all'art.5 del presente regolamento.

ART.15 SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da un minimo di €.25.00 ad un massimo di €. 500.00.

ART.16 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla norme della disciplina legislativa vigente

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale che risultano in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente regolamento si compone di n.17 Articoli.

ALLEGATO "A"

- 1). Residenza nel Comune di Riesi da almeno un anno punti 2; per ogni anno in più punti 1 per un massimo di 15 punti.
- 2). Essere iscritto nelle liste di disoccupazione nel Comune di Riesi punti 1 per ogni anno di disoccupazione per un massimo di punti 10.
- 3). Essere iscritti nelle liste di collocamento nell'Ufficio del Lavoro del Comune di Riesi con il requisito della mobilità al lavoro. punti n. 2.
- 4). Cooperative di produzione e lavoro punti n.2
- 5). Veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap punti . 3
- 6). A parità di punteggio la licenza o autorizzazione viene rilasciata al più anziano di età.
- 7). Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio, ai sensi del comma 4 art. 8. Legge 21/92, l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.



Comune di Rieti
(Provincia di Colanurella)

COMMISSIONE CONSILIARE

(PROBLEMI DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - IGIENE SANITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE)

VERBALE N. 8

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di luglio in Rieti e nei locali del Comune di Rieti siti in Viale Europa, si è riunita la Commissione Consiliare nelle persone dei Sigg:

- Cons. Bonfiglio Massimo	Presidente
- Cons. Belia Calogero	V. Presidente
- Cons. Angilella Elio	Componente
- Cons. Di Tavi Gaetano	"
- Cons. Sardella Salvatore	"
- Cons. Giannone Vincenzo delegato dal Cons. Cusenza	"

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del 3° Settore Geom. A. Gallè.

Visto che con i presenti si raggiunge la regolare maggioranza il Presidente dichiara valida la seduta ed invita la Commissione all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. avente per oggetto:

1. Approvazione Regolamento comunale "Servizio Autonoleggio con conducente ed autovettura".
2. Approvazione regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino giornaliero;
3. Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche da attuare nel triennio 2010-2012 ed elenco annuale da attuare nell'anno 2010;
4. Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione anno 2010;
5. Approvazione Piano Triennale dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di alienazione o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 112/2008 - triennio 2010-2012.
6. Varie ed eventuali.

Si passa al primo punto posto all'o.d.g. avente come oggetto "Approvazione Regolamento comunale per Servizio Autonoleggio con conducente ed autovettura.

La Commissione dopo aver discusso ed esaminato i diversi articoli del Regolamento non esprime alcun parere e decide ad unanimità di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per esaminare ed eventualmente approvare la proposta di deliberazione che il Presidente del Consiglio avrà cura di far predisporre dal Responsabile dell'Ufficio competente..

Si passa al secondo punto posto all'o.d.g. avente come oggetto "Approvazione regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino giornaliero.

La Commissione dopo aver discusso ed esaminato i diversi articoli del Regolamento non esprime alcun parere e decide ad unanimità di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per esaminare ed eventualmente approvare la proposta di deliberazione che il Presidente del Consiglio avrà cura di far predisporre dal Responsabile dell'Ufficio competente..

Si passa al terzo punto posto all'o.d.g. avente come oggetto "Approvazione Opere Pubbliche da attuare nel triennio 2010-2012 ed elenco annuale da attuare. Inizialmente interviene il Responsabile del 3° Settore che relaziona sui contenuti del Triennale e del Piano Annuale anno 2010.

Prende la parola il Cons. Angilella che si rammarica per l'assenza di Successivamente, per quanto riguarda il Programma Triennale delle OO.PP. Angilella, a nome del PDL Sicilia esprime un giudizio negativo sui contenuti di programmazione e rileva che l'Amministrazione ancora una volta si è disinteressata a programmare e pianificare una efficiente e corretta progettualità nell'interesse della comunità. I rimanenti componenti della Commissione non si esprimono in merito e rinviando al Consiglio Comunale.

Si passa al quarto punto dell'o.d.g. avente come oggetto: "Adeguamento oneri di costruzione anno 2010". La Commissione esaminata gli atti non esprime parere e rinvia gli atti all'esame del Consiglio Comunale.

Non si passa alla trattazione del quinto punto posto all'o.d.g. avente come oggetto: "Piano Triennale dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni di alienazione o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 2010-2012 in quanto la proposta di deliberazione non è stata ancora approvata". Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. Il Presidente sospende la seduta e la stessa è da destinarsi.

Il Consiglio è confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

[Handwritten signatures of council members]

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]



COMMISSIONE CONSILIARE

(PROBLEMI DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - IGIENE SANITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE)

VERBALE N. 9

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di agosto in Rieti e nei locali del Comune di Rieti siti in Viale Europa, si è riunita la Commissione Consiliare nelle persone dei Sigg:

- Cons. Bellia Calogero	V. Presidente
- Cons. Angilella Elio	Componente
- Cons. Di Tavi Gaetano	""
- Cons. Sardella Salvatore	""
- Cons. Cusenza Rosario	""

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del 3° Settore Geom. A. Gallè. In assenza del Presidente Cons. Bonfiglio Massimo assume la presidenza il Cons. Bellia Calogero. Risulta presente l'Ass. Sanfilippo Antonino.

Visto che con i presenti si raggiunge la regolare maggioranza il Presidente dichiara valida la seduta ed invita la Commissione all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. avente per oggetto:

1. Approvazione Regolamento comunale "Servizio Autonoleggio con conducente ed autovettura".
2. Approvazione regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino giornaliero;
3. Varie ed eventuali.

Si prende preliminarmente atto che il Presidente del Consiglio Comunale, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale, con nota n. 15668 del 2/8/2010 ha trasmesso, per gli ulteriori approfondimenti della Commissione Consiliare i Regolamenti posti all'o.d.g.

Si passa al primo punto posto all'o.d.g. avente come oggetto "Approvazione Regolamento comunale per Servizio Autonoleggio con conducente ed autovettura.

La Commissione, sentita la relazione dell'Ass. Sanfilippo, prende atto che a giorni entrerà in vigore il "Nuovo Codice della Strada", come modificato con la Legge 29/07/2010, n. 120, ritiene di apportare la modifica al Regolamento inserendo alla fine delle premesse la seguente dicitura: "omissis.....e successive modifiche ed integrazioni, come modificato in ultimo dalla Legge 29/07/2010, n. 120". La Commissione decide di inserire nell'allegato "A" al Regolamento quanto segue:

- per ogni anno di possesso della patente KB, da dimostrare mediante la presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla Motorizzazione, punti 1 sino ad un massimo di 5 punti.

La Commissione, dopo ampia discussione sui contenuti del Regolamento, decide ad unanimità di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta per approfondire ulteriormente le condizioni e le possibilità per la liberalizzazione del servizio poste dalla Legge "Bersani".

La Commissione non affronta l'altro argomento posto all'o.d.g. relativo all'Approvazione regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino giornaliero in quanto il conferimento dei Capi Gruppo Consiliari è stato deciso che su questa tematica occorre convocare un tavolo tecnico con le Associazioni di categoria e gli organi tecnici ed amministrativi del Comune.

A questo punto ad unanimità la Commissione decide di rinviare la seduta alle ore
12/08/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI


Di. Torri G.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





17,00 d

IDENTE

COMMISSIONE CONSILIARE

(PROBLEMI DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - IGIENE SANITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE)

VERBALE N. 10

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di agosto in Rieti e nei locali del Comune di Rieti siti in Viale Europa, si è riunita la Commissione Consiliare nelle persone dei Sigg:

- Cons. Bonfiglio Massimo Presidente
- Cons. Bellia Calogero V. Presidente
- Cons. Angilella Elio Componente
- Cons. Di Tavi Gaetano " " "
- Cons. Sardella Salvatore " " "
- Cons. Cusenza Rosario " " "

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del 3° Settore Geom. A. Gallè.

Visto che con i presenti si raggiunge la regolare maggioranza il Presidente dichiara valida la seduta ed invita la Commissione a riprendere l'esame dell'argomento relativo all'approvazione del Regolamento comunale "Servizio Autonoleggio con conducente ed autovettura".

La Commissione dopo avere esaminato la normativa relativa alle liberalizzazioni di cui alla Legge Bersani ritiene che la stessa non disciplina in maniera specifica il noleggio con conducente. In considerazione di ciò, la Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento con le modifiche apportate al testo in esame con il verbale n. 9 del 9/8/2010.

I componenti della Commissione, ultimati i lavori, invitano il Presidente a convocare una apposita seduta con all'ordine del giorno la discussione sulla convenzione ENEL SOLE per la manutenzione delle lampade di pubblica illuminazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

[Handwritten signatures of council members]


IL SEGRETARIO
[Handwritten signature of the secretary]

[Handwritten signature of the president]



COMUNE DI RIESI

Provincia di Caltanissetta



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Nota Prot. n° 14
del 19 LUGLIO 2010

COMUNE DI RIESI
Prot. Gen. 14958
Data 20 LUG. 2010

Al Presidente del Consiglio comunale

del Comune di Riesi

SEDE

Oggetto: Trasmissione pareri.

In allegato si trasmettono i pareri n. 7-8-9-10 del 19 luglio 2010.

Il Presidente del Collegio dei Revisori



COMUNE DI RIESI

Provincia di Caltanissetta

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n. 10

Riesi 19. 07. 2010

OGGETTO: PARERE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:" Approvazione regolamento Comunale per la disciplina del
servizio di noleggio con conducente ed autovettura".

Il Collegio dei Revisori:

Vista la proposta di cui all'oggetto;

visto l'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

NON ESPRIME PARERE

poichè non vi è rilevanza economico-finanziaria.

IL COLLEGIO

Francesco L.
Antonio Di Kalle

DELIBERAZIONE C. C. N. 73 DEL 20.09.2010 AVENTE AD OGGETTO: Approvazione Regolamento servizio di autonoleggio con conducente.

Cutaia: ricorda che in un precedente Consiglio si è parlato di emigrazione e delle sue cause. Dopo tanti anni nessuno si è premurato di creare opportunità per la gente di Riesi mentre questo Regolamento assolve a tale funzione, in misura modesta ma senza dubbio meritoria. Illustra i criteri che hanno portato alla elaborazione dei titoli per la formazione della graduatoria. Si allontana **il Presidente** ed assume le sue funzioni **il cons. Angilella**.

Baglio: nota che all'art.10 si prevedono quattro nuove licenze e queste sono senza dubbio una opportunità per il paese.

Riassume la **Presidenza Scibetta** che dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente

alle ore 20,55 indice la votazione sulla proposta all'o.d.g.

Accerta il seguente esito: .

Consiglieri presenti N. 13

Consiglieri Votanti N 13

Assenti N.7 ((Sardella-Ievolella-Riggio-Capizzi-Bonfiglio-Bellia-Cusenza)

Voti Favorevoli N. 13

Indi proclama

Approvato

il Regolamento servizio di autonoleggio con conducente.

Verbale fatto e sottoscritto

CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art. 12, comma 2- L.R. n. 44/1991)

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI PUBBLICAZIONE
(art. 16 L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Comunale 15/NOV 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 1644 del registro in data 15 NOV. 2010

ritirata dall'Albo il 30 NOV. 2010

Li, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO NOTIFICATORE
Ins. Sanfilippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio dal 15 NOV. 2010 al 29 NOV. 2010 consecutivamente

Dalla Residenza Comunale, 3 dicembre 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]